

Codice A1604B

D.D. 4 maggio 2020, n. 175

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di dieci sorgenti potabili - denominate S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e S10 - ubicate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal Consorzio Acqua Potabile Cereie di Mezzana Mortigliengo e Soprana e a servizio dell'acquedotto frazionale di Cereie, nel Comune di Mezzana Mortigliengo.



ATTO N. DD-A16 175

DEL 04/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di dieci sorgenti potabili - denominate S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e S10 - ubicate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal Consorzio Acqua Potabile Cereie di Mezzana Mortigliengo e Soprana e a servizio dell'acquedotto frazionale di Cereie, nel Comune di Mezzana Mortigliengo.

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Cereie di Mezzana Mortigliengo e Soprana*, d'intesa con i Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI) - nel cui territorio sono situate le dieci captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento idrico delle circa 130 utenze di frazione Cereie, nel Comune di Mezzana Mortigliengo - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 14 febbraio 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti che, in base alla loro ubicazione, sono così suddivise:

Comune di Mezzana Mortigliengo

- S1 - particella catastale n. 7 del foglio di mappa n. 1;
- S3 - particella catastale n. 13 del foglio di mappa n. 1;
- S6 - particella catastale n. 56 del foglio di mappa n. 1;
- S7 - particella catastali n. 40 del foglio di mappa n. 1;
- S10 - particella catastale n. 61 del foglio di mappa n. 3.

Comune di Valdilana

- S2 - particella catastale n. 219 del foglio di mappa n. 8;
- S4 - particella catastale n. 220 del foglio di mappa n. 8;
- S5 - particella catastale n. 208 del foglio di mappa n. 8;
- S8 - particella catastale n. 52 del foglio di mappa n. 8;
- S9 - particella catastale n. 86 del foglio di mappa n. 8;

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

I Comuni di Mezzana Mortigliengo e di Valdilana interessano un'area prevalentemente collinare, caratterizzata da ampie dorsali dalle sommità da debolmente acclivi a sub-pianeggianti, delimitate da ripidi versanti che terminano al raggiungimento di impluvi, anche molto incisi. Le dieci opere di captazione in esame sono localizzate nel settore settentrionale del Comune di Mezzana Mortigliengo e nel settore meridionale del Comune di Valdilana, alla testata del bacino del torrente Ostola, in aree boscate, in prossimità del confine che separa i due comuni; fa eccezione la sorgente S10 che è ubicata in un'area posta più a valle, lungo il versante destro dell'avvallamento.

Le sorgenti sono poste in prossimità del fondo di piccoli avvallamenti che si diramano da quello principale che ospita il torrente Ostola; tali impluvi si presentano molto incisi. Solo le sorgenti S6 e S7 sono ubicate sul fondo di un impluvio che ospita un piccolo rio a carattere continuo, affluente di destra del torrente Ostola; le altre si collocano al fondo di impluvi non direttamente interessati da corsi d'acqua, ma che si configurano come linee di drenaggio superficiale per le acque meteoriche.

Per tale motivo si segnala l'impossibilità di realizzare recinzioni e di altre opere affini per la protezione delle zone di tutela assoluta a causa della morfologia acclive, del deflusso delle acque superficiali e della fitta vegetazione.

I manufatti in calcestruzzo contenenti le sorgenti sono realizzati in cemento e/o mattoni, interrati o seminterrati, in buono stato di conservazione e accessibili mediante porte in acciaio; le aree prossime alle captazioni vengono curate periodicamente mediante il taglio della vegetazione.

Tutte le sorgenti convogliano l'acqua in una vasca di raccolta, dotata di cloratore e posta a monte della frazione Cereie; l'acqua in uscita da questa prima vasca, se si esclude una piccola parte che viene deviata alle utenze presenti più a Nord, viene indirizzata ad una seconda vasca, che distribuisce l'acqua per gravità a tutto il resto della frazione.

Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata dalla presenza dei graniti grigi appartenenti al complesso geologico denominato "Massiccio granitico del Biellese" e dalle sue coltri di copertura; la circolazione idrica sotterranea, determinata da un reticolo di flussi idrici più che da una vera e propria falda, avviene a contatto tra il substrato roccioso e la coltre di alterazione della roccia, in acquiferi porosi: si tratta, pertanto, di sorgenti *per limite di permeabilità*, secondo la classificazione di Civita (1972). La portata delle sorgenti, definita da misure effettuate saltuariamente dai gestori del Consorzio, è limitata e mediamente inferiore al litro al minuto, anche perché i bacini di alimentazione - ricompresi all'interno del bacino del torrente Ostola - hanno superfici che non superano 0,03 chilometri quadrati.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia che ne sono risultate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti S1-S2-S3-S4:

- zona di tutela assoluta S1, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, misura 61 x 51 metri e ha una superficie di 3.111 metri quadrati;
- zone di tutela assoluta S2-S3-S4, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo e, pertanto, la zona di tutela assoluta risultante ha una superficie complessiva di 6.475 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle quattro sorgenti, per una superficie complessiva di 15.140 metri quadrati.

Non è stato possibile definire la zona di rispetto allargata poiché, a monte delle captazioni, il bacino imbrifero sotteso ha estensione inferiore ai 200 metri.

Sorgente S5:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, misura 61 x 51 metri e ha una superficie di 3.111 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione - che ha dimensione ridotta e pertanto tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta - racchiuso dalla captazione, per una superficie complessiva di 5.570 metri quadrati.

Sorgenti S6-S7:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo e, pertanto, la zona di tutela assoluta risultante ha una superficie complessiva di 5.800 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 13.800 metri quadrati.

Non è stato possibile definire la zona di rispetto allargata poiché, a monte delle captazioni, il bacino imbrifero sotteso ha estensione inferiore ai 200 metri.

Sorgenti S8-S9:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, misurano 61 x 51 metri e hanno una superficie di 3.111 metri quadrati ciascuna;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, per una superficie complessiva di 33.630 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 2.400 metri quadrati.

Sorgente S10:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, misura 61 x 51 metri e ha una superficie di 3.111 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione - che ha dimensione ridotta e

pertanto tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta - racchiuso dalla captazione, per una superficie complessiva di 11.600 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000”;
- “FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000”;
- “FIG. 6c: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI), Valdilana (BI) e Strona (BI) che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'8 febbraio 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 7 novembre 2019 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30 settembre 2019.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 3 anni, con nota in data 14 agosto 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica, gli elaborati allegati all'istanza e gli ulteriori approfondimenti effettuati dal Proponente, con nota in data 3 settembre 2019, ha ritenuto che la ridefinizione delle aree di salvaguardia proposte sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi nei bacini di alimentazione delle sorgenti ritiene non vi siano elementi ostativi all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle area di salvaguardia delle stesse.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole - essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, in data 12 marzo 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree.

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - in data 14 agosto 2019 - prot. n. 0021633/19;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 3 settembre 2019;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Strona (BI) n. 37 del 30 settembre 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 46 del 7 novembre 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzana Mortigliengo (BI) n. 11 dell'8 febbraio 2020, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Cereie di Mezzana Mortigliengo e Soprana*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 14 febbraio 2020, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle dieci sorgenti potabili - denominate *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9* e *S10* - ubicate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal *Consorzio Acqua Potabile Cereie di Mezzana Mortigliengo e Soprana* e a servizio dell'acquedotto frazionale di Cereie, nel Comune di Mezzana Mortigliengo, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- *"FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000"*;
- *"FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000"*;
- *"FIG. 6c: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000"*;

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargata.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

c. Il gestore delle dieci sorgenti potabili - denominate *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9* e *S10* -

ubiccate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI) - *Consorzio Acqua Potabile Cereie di Mezzana Mortigliengo e Soprana* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:


- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Mezzana Mortigliengo, di Valdilana e di Strona, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000



SORGENTE	ZONA	AREA mq	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE
S1	ZTA	3111	MEZZANA M	1	5
					7
					8
					16
S2-3-4	ZTA	6475	MEZZANA M	1	8
					9
					10
					11
					12
	ZTA		VALDILANA SOPRANA	8	202
					219
S1-2-3-4	ZRR	15140	MEZZANA M	1	203
					220
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
11					
12					
	ZTA		VALDILANA SOPRANA	8	201
					203
	ZTA		VALDILANA TRIVERO	43	50

SORGENTE	ZONA	AREA mq	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE
S5	ZTA	3111	VALDILANA SOPRANA	8	90
					164
					157
					206
					158
					207
	ZRR	5570	VALDILANA SOPRANA	8	159
					208
					160
					209
					162
					301
	ZRR	5570	VALDILANA SOPRANA	8	145
					157
					149
					158
					151
					297
	ZRR	5570	VALDILANA SOPRANA	8	154
					304
					155

SORGENTE	ZONA	AREA mq	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE
S6-S7	ZTA	5800	MEZZANA M	1	26
					52
					36
					54
					36
					56
					37
					59
					38
					60
					39
					61
					40
					165
					25
					49
	ZRR	13800	MEZZANA M	1	26
					50
					32
					51
					33
					52
					34
					54
					35
					58
					36
					65
37					
66					
38					
67					
39					
163					
40					
165					
48					
	ZTA		VALDILANA SOPRANA	8	222
					223
					21
					29
	ZTA		STRONA	3	23
					34

FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000





FIG. 6c: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000



- CAPTAZIONI**
- SORNETE S n°
 - ▭ Bacino idrografico
- Aree di salvaguardia**
- ▭ ZONA DI TUTELA ASSOLUTA ZTA
 - ▭ ZONA DI RISPETTO RISTRETTA ZRR

SORGENTE	ZONA	AREA mq	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	
S10	ZTA	3111	MEZZANA M	3	41	61
					60	62
					61	62
	ZRR	11600	MEZZANA M	3	41	92
					60	93
					62	249
					63	250
					89	251
					90	252
				91	253	

